

Allegato I

REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DEL SIC – ITB030016 “STAGNO DI S’ENA ARRUBIA E TERRITORI LIMITROFI” E DELLA ZPS – ITB034001 “STAGNO DI S’ENA ARRUBIA”

PARTE PRIMA – APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO.....	3
Articolo 1 – Finalità e campo di applicazione	3
Articolo 2 – Deroghe e disapplicazioni	3
PARTE SECONDA – UTILIZZO E FRUIZIONE	3
Articolo 3 – Accesso	3
Articolo 4 – Circolazione con mezzi a motore	4
Articolo 5 – Circolazione con natanti	4
Articolo 6 – Sorvolo con aeromobili e volo libero	4
Articolo 7 – Accensione di fuochi e abbruciamenti.....	4
Articolo 8 – Emissioni sonore e luminose	4
Articolo 9 – Campeggio, attendamento, attività ricreative e altre forme di fruizione	5
Articolo 10 – Rifiuti	5
Articolo 11 – Sentieristica e segnaletica	5
PARTE TERZA – TUTELA DELLA FAUNA, DELLA FLORA E DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO	5
Articolo 12 – Attività venatoria.....	5
Articolo 13 – Tutela della fauna.....	5
Articolo 14 – Tutela della flora.....	6
Articolo 15 – Tutela degli habitat.....	6
PARTE QUARTA – TUTELA DEL SUOLO, DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE.....	7
Articolo 16 – Tutela del suolo e delle acque	7
Articolo 17 – Opere di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale.....	8
PARTE QUINTA – DISCIPLINA DELLA REALIZZAZIONE DI OPERE E MANUFATTI	8
Articolo 18 – Interventi su immobili	8
Articolo 19 – Realizzazione di aree attrezzate	8
Articolo 20 - Reti e impianti tecnologici	9
Articolo 21 – Interventi e opere di carattere viario	9
PARTE SESTA – INTERVENTI SUL PAESAGGIO RURALE.....	9
Articolo 22 – Sistemazioni agrarie tradizionali	9
PARTE SETTIMA – ATTIVITÀ ECONOMICHE	10
Articolo 23 – Attività agricole e zootecniche.....	10
Articolo 24 – Gestione forestale	10
Articolo 26 – Attività di Pesca.....	11

Articolo 27 – Attività turistica	11
PARTE OTTAVA – DISCIPLINA AUTORIZZATORIA	11
Articolo 28 – Piani, interventi e progetti oggetto di valutazione di incidenza	11
Articolo 29 – Regolamentazione delle valutazioni di incidenza	11
PARTE NONA – ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E SANZIONI.....	12
Articolo 30 – Attività di sorveglianza	12
Articolo 31 - Sanzioni	12
Articolo 32 – Disposizioni transitorie	12

PARTE PRIMA – APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 – Finalità e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento contiene le disposizioni per la gestione e la fruizione sostenibile in funzione della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche dei seguenti Siti della Rete Natura 2000 (di seguito denominati Siti):

- SIC – Sito di Interesse Comunitario ITB030016 "Stagno di S'Ena Arrubia e territori limitrofi";
- ZPS – Zona di Protezione Speciale ITB034001 "Stagno di S'Ena Arrubia".

2. L'obiettivo generale di cui al precedente comma è perseguito attraverso:

- la regolamentazione delle modalità di utilizzo e fruizione dei Siti;
- l'adozione di una specifica disciplina per la tutela e la conservazione degli habitat, della flora e della fauna di interesse comunitario nonché delle risorse idriche, del suolo e del paesaggio;
- la disciplina delle modalità costruttive delle opere e dei manufatti;
- la regolamentazione degli interventi in funzione del loro inserimento nel paesaggio rurale;
- la regolamentazione e l'incentivazione dello sviluppo di attività economiche ecosostenibili;
- la regolamentazione delle procedure di valutazione di incidenza e di rilascio di autorizzazioni;
- l'individuazione di un sistema sanzionatorio diretto ad assicurare il rispetto delle prescrizioni regolamentari.

3. Il Presente regolamento è suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte dell'Ente Gestore sulla base delle evidenze conoscitive e delle esigenze regolamentari che potranno emergere nel contesto della gestione dei Siti e della realizzazione degli interventi previsti nei Piani di Gestione.

Articolo 2 – Dergoghe e disapplicazioni

1. L'Ente Gestore potrà autorizzare la realizzazione di determinati interventi in deroga al presente Regolamento, per motivi di rilevante interesse pubblico connessi alla salute dell'uomo o alla sicurezza pubblica e valutata l'assenza di alternative,. In tali casi, l'Ente Gestore prescriverà tutte le misure di attenuazione e di compensazione necessarie a garantire l'integrità dei Siti.

2. In caso di contrasto fra il presente regolamento e le Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) della Sardegna, o altre norme di rango superiore, saranno automaticamente applicate quelle più restrittive.

PARTE SECONDA – UTILIZZO E FRUIZIONE

Articolo 3 – Accesso

1. L'accesso e il transito pedonale dei visitatori nei Siti è libero e consentito tutto l'anno nelle aree pubbliche e di uso pubblico, con le limitazioni previste dal presente Regolamento e dai provvedimenti dell'Ente Gestore. Sono comunque sempre salvi i diritti di accesso dei proprietari, dei legittimi possessori e dei conduttori dei fondi all'interno dei Siti.

2. L'accesso è inoltre consentito, con le limitazioni imposte dall'Ente Gestore:

- a) con l'ausilio di biciclette o cavalli esclusivamente sui sentieri e nelle zone opportunamente indicati;
- b) con l'ausilio di mezzi, anche motorizzati, sulle strade carrabili comunali, vicinali e di accesso alle abitazioni o attività presenti;
- c) con piccole imbarcazioni su espressa autorizzazione dell'Ente Gestore.

3. L'Ente Gestore potrà limitare, in tutto o in parte, temporaneamente o stabilmente, qualunque tipo di accesso a determinate aree per particolari ragioni di conservazione e di tutela ambientale.

4. I cani potranno essere introdotti solo se accompagnati al guinzaglio e nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Ente Gestore.

Articolo 4 – Circolazione con mezzi a motore

1. Nei Siti, la circolazione con mezzi a motore al di fuori delle strade carrabili comunali, vicinali e di accesso alle abitazioni o attività presenti è ammessa solamente per attività di sorveglianza, soccorso, protezione civile, ordine pubblico e, con le limitazioni imposte dall'Ente Gestore, per quelle connesse con la gestione dei fondi agricoli. Negli altri casi è consentita solo se espressamente autorizzata dall'Ente Gestore in seguito a specifica e motivata richiesta.

2. Non è ammesso lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore all'interno dei Siti.

Articolo 5 – Circolazione con natanti

1. Nella laguna la circolazione con natanti è consentita, con le limitazioni imposte dall'Ente Gestore per la preservazione della biodiversità, al personale di sorveglianza, pubblica sicurezza e soccorso e agli addetti della peschiera presente all'interno dei Siti per l'esercizio della pesca e delle attività connesse. E' facoltà dell'Ente Gestore concedere autorizzazioni anche ad altri soggetti per specifiche finalità su motivata richiesta.

2. Nel porticciolo la navigazione è consentita, nel rispetto del Codice della Navigazione e con le limitazioni imposte dalla Capitaneria di Porto e, per la preservazione della biodiversità, dall'Ente Gestore.

Articolo 6 – Sorvolo con aeromobili e volo libero

1. L'Ente gestore disciplinerà l'attività di sorvolo a bassa quota con velivoli a motore con aerostati con il parapendio, il deltaplano o veicoli similari .

Articolo 7 – Accensione di fuochi e abbruciamenti

1. All'interno dei Siti non è consentito accendere fuochi, salvo quanto stabilito dal presente Regolamento, nonché dalla normativa statale e regionale sulla prevenzione e repressione degli incendi ed in particolare da quanto stabilito annualmente dalle Ordinanze Regionali Antincendio. Si rinvia all'art. 23, comma4, del presente Regolamento quanto al divieto di fuochi e abbruciamenti nelle attività agricole, zootecniche e forestali.

Articolo 8 – Emissioni sonore e luminose

1. L'Ente Gestore incentiva la riduzione dell'inquinamento luminoso, in conformità alle normative nazionali e regionali, con l'obiettivo di razionalizzare e ridurre i consumi energetici, tutelare e migliorare l'ambiente, conservare gli equilibri ecologici naturali e salvaguardare i ritmi naturali delle specie animali e vegetali nel rispetto delle Linee guida regionali per la riduzione dell'inquinamento luminoso e conseguente risparmio energetico.

2. L'uso di apparecchi sonori all'interno dei Siti deve avvenire senza arrecare disturbo alla fauna e nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni dell'Ente Gestore e dei Piani Comunali di Zonizzazione Acustica, se esistenti.

3. All'interno dei Siti non sono ammesse le manifestazioni con fuochi pirotecnici. Esse sono consentite solo ad una distanza minima di 500 metri dal perimetro dei Siti in seguito ad autorizzazione ai sensi della normativa di settore vigente ((R.D. 18/06/31 N. 773 – T.U. leggi di P.S.) previo parere favorevole dell'Ente Gestore.

4. L'Ente Gestore potrà comunque imporre altri divieti temporanei alle emissioni sonore e luminose in prossimità e all'interno dei Siti ai fini della tutela di particolari specie faunistiche limitatamente a determinati periodi di criticità.

456. Gli interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione all'interno dei Siti, nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti esistenti, devono essere progettati, in conformità alle prescrizioni normative e regolamentari vigenti e con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento luminoso, in modo da non arrecare disturbo alla fauna e dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente Gestore. .

Articolo 9 – Campeggio, attendamento, attività ricreative e altre forme di fruizione

1. All'interno dei Siti il campeggio e l'attendamento sono consentiti esclusivamente nelle aree attrezzate a tali fini.
2. Il campeggio libero è consentito solo per esigenze eccezionali e con precise modalità e tempistiche espressamente individuate in specifica e apposita autorizzazione dell'Ente Gestore.
3. L'Ente Gestore provvederà a regolamentare la gestione delle aree attrezzate per campeggio e a regolamentare le attività di fruizione nel rispetto delle esigenze di tutela e salvaguardia di habitat e specie.
4. All'interno dei Siti le manifestazioni ed eventi culturali-ludico-sportivi saranno soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ente Gestore che provvederà a disciplinarne lo svolgimento nel rispetto delle esigenze di tutela della biodiversità e in funzione di obiettivi di educazione e sensibilizzazione ambientale.

Articolo 10 – Rifiuti

1. All'interno dei Siti è vietato aprire, mantenere e gestire discariche di rifiuti di qualsiasi genere, nonché lo scarico o l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di ogni tipo, inclusi i rifiuti prodotti da pic-nic e da ogni altra attività connessa alla fruizione dei siti. Si applicano le norme di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
2. La raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani prodotti dalle attività consentite all'interno dei Siti seguirà le norme previste dai regolamenti comunali. Qualora tali norme confliggevano con gli obiettivi di tutela, l'Ente Gestore, di concerto con i Comuni, promuoverà l'adozione di norme apposite.

Articolo 11 – Sentieristica e segnaletica

1. La sentieristica e la segnaletica esistente, nonché la progettazione e la realizzazione di nuovi sentieri e segnali, dovranno adeguarsi agli standard del CAI - Club Alpino Italiano e alla disciplina delle specifiche linee guida regionali.
2. All'interno dei Siti è vietato apporre cartelli e manufatti pubblicitari, salvo specifica autorizzazione dell'Ente Gestore e parere favorevole dell'Amministrazione competente.

PARTE TERZA – TUTELA DELLA FAUNA, DELLA FLORA E DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Articolo 12 – Attività venatoria

1. All'interno dei Siti, inclusi quasi per intero all'interno dell'Oasi di protezione faunistica di S'Ena Arrubia, : , è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ai sensi dell'art. 61 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23.

Articolo 13 – Tutela della fauna

1. Nei Siti non è consentito:
 - prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi, uccelli, anfibi e rettili appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 6 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23, o per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia immediato avviso all'Ente Gestore o al Corpo Forestale;
 - prelevare, disturbare o danneggiare qualunque specie faunistica;
 - durante la cova e l'allevamento dei piccoli nati, effettuare fotografie o riprese cinematografiche non autorizzate agli uccelli selvatici inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna, fatte salve le persone autorizzate ai sensi dell'art. 62 della Legge Regionale 29 luglio 1998.
2. Sono ammissibili, previa autorizzazione dell'EnteGestore:
 - la cattura di vertebrati e invertebrati a scopo di ricerca scientifica, per attività didattiche o per esigenze gestionali;
 - la cattura, con successivo rilascio, di animali a scopo di cura;

- la cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico svolto esclusivamente da personale titolare di specifica autorizzazione nell'ambito del coordinamento di tali attività da parte dell'ISPRA.

3. Rispetto al rischio di elettrocuzione e di collisione degli uccelli, è fatto obbligo di mettere in sicurezza gli elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione, in maniera da:

- ridurre la possibilità che gli uccelli entrino contemporaneamente in contatto con due potenziali differenti (conduttore-conduttore, conduttore-struttura di supporto),
- aumentare la visibilità dei conduttori e impedire o ostacolare la sosta degli uccelli sui sostegni.

Sono idonei a tale scopo l'interramento delle linee, l'isolamento dei sostegni, l'impiego di cavi isolati, l'installazione di sistemi di impedimento alla sosta e di posatoi sicuri sui piloni, il posizionamento di segnalatori di cavo quali spirali di plastica colorate, eliche o sfere luminescenti.

4. I tagli selvicolturali nelle aree che interessano i Siti di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, appositamente individuati dall'Ente Gestore, sono vietati salvo specifica autorizzazione dell'Ente Gestore in funzione della compatibilità della fase riproduttiva delle specie nidificanti e delle metodologie degli interventi, al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione, e della coerenza con in Piano di Assestamento Forestale.

Articolo 14 – Tutela della flora

1. Nei Siti sono considerate protette le specie vegetali presenti elencate nell'Allegato II, IV e V della Direttiva Habitat (43/92 CEE), oltre che quelle individuate nel Libro Rosso e nelle Liste Rosse Regionali delle Piante d'Italia, in costante aggiornamento. L'Ente Gestore dovrà aggiornare periodicamente l'elenco delle specie protette presenti nei Siti, sulla base dell'implementazione delle liste rosse nazionali.

2. Le specie vegetali protette di cui al comma 1, presenti su superfici naturali, non devono essere danneggiate, estirpate o distrutte.

3. La flora spontanea protetta di cui al comma 1 può essere raccolta esclusivamente per motivi di conservazione e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, che specifichi modalità, contenuti e limiti della raccolta.

4. Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio dei Siti specie, ecotipi e varietà estranee alla flora spontanea dell'area. È inoltre vietato introdurre elementi vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio definite dall'art. 2 D. Lgs. 386/2003, provengono da altri bacini idrografici.

5. I divieti di cui al comma 4 si applicano sia alle piante complete sia alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi, ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi, ecc.

6. Al fine di assicurare la disponibilità di materiale vegetale idoneo utilizzabile nel territorio dei Siti, è consentita la realizzazione di vivai in situ e la conservazione ex situ attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati, preferibilmente operanti sul territorio dei Siti o sul territorio regionale.

7. Sono escluse dai divieti di cui al comma 4, previa apposita autorizzazione dell'Ente Gestore, le piante oggetto di interesse agronomico, per le quali deve essere previsto un monitoraggio a carico dell'utilizzatore.

Articolo 15 – Tutela degli habitat

1. All'interno dei Siti non è consentito:

- trasformare, danneggiare e alterare gli habitat di interesse comunitario presenti. È vietato cambiare la destinazione d'uso colturale delle superfici destinate a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, Regolamento 796/04/CE;
- tagliare e danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale salvo specifica deroga rilasciata dall'Ente Gestore, per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità;
- utilizzare diserbanti e pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori) e stradale;

- prosciugare, anche solo temporaneamente, le zone umide;
- effettuare interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea all'interno della fascia di riassetto fluviale, definita e perimetrata dal PAI, e delle zone umide attraverso taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (1 marzo-15 luglio);
- realizzare il taglio della vegetazione interessata da garzaie nei periodi di nidificazione (1 marzo-15 agosto), fatti salvi interventi straordinari di gestione, previa autorizzazione dell'Ente Gestore;
- colmare con terra e/o altro materiale detritico depressioni temporaneamente inondate nei terreni agricoli, nei ristagni dei fossati e nei fossati stessi e canali di scolo;
- rilasciare e gestire concessioni di derivazioni idriche che comportino un deflusso a valle inferiore al Deflusso Minimo Vitale (DVM), stabilito dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Sardegna nel 10% del deflusso naturale, intendendo per deflusso naturale quello che si avrebbe nello specifico corso d'acqua in assenza di prelievi e di immissioni artificiali, salvo autorizzazione dell'Ente Gestore per motivi di pubblica sicurezza;
- realizzare interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, salvo autorizzazione dell'Ente Gestore per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica e privata incolumità.

2. La gestione periodica degli ambiti di canneto con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, può essere fatta tra il 1 settembre e il 31 gennaio, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso.

3. Per eliminare la vegetazione lungo i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari e nei terreni sottostanti le linee elettriche sono consentiti esclusivamente interventi di natura meccanica; l'uso di erbicidi è ammesso solo se a base di sostanze naturali.

PARTE QUARTA – TUTELA DEL SUOLO, DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

Articolo 16 – Tutela del suolo e delle acque

1. All'interno dei Siti ed entro una distanza di 500 metri dal loro perimetro è vietata l'apertura di cave e miniere, comprese le attività estrattive di tipo industriale di idrocarburi e di altri materiali

2. All'interno dei Siti è vietata qualsiasi attività che determini modifiche morfologiche del suolo, ed attuare sbancamenti o movimenti terra di qualsiasi tipo, che portino a compromissione della naturale sequenza di orizzonti pedologici e ad alterazioni irreversibili delle potenzialità agro-ambientali del suolo. Sono fatti salvi i movimenti terra relativi a opere pubbliche o interventi di messa in sicurezza del territorio, comprese le operazioni di rimozione dei materiali sedimentati all'interno dei corsi d'acqua, nei soli casi consentiti dal PAI, che devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto nel D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, e devono essere dettagliatamente descritti in apposito allegato tecnico al progetto definitivo. Tale allegato dovrà contenere tutte le informazioni, i dati e le indicazioni utili e necessarie alla valutazione dell'impatto ambientale dell'intervento secondo quanto richiesto dalla normativa vigente L'Ente Gestore si riserva la possibilità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata.

3. Sulle superfici agricole e naturali dei Siti non è consentito utilizzare e spandere fanghi provenienti da depuratori urbani e industriali, nel rispetto del D. Lgs. 99/1992, del D. Lgs. 152/2006, parte IV, e delle Direttive Regionali e delle procedure previste nel Programma d'azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea.

4. Non è consentito realizzare nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi né ampliare quelli esistenti, in termini di superficie,.

5. La gestione delle acque deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nella parte III del D.Lgs. 152/2006 e nelle altre normative di settore vigenti. In particolare le operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento degli invasi devono essere effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun vaso, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 152/2006 e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del 30 giugno 2004 recante *"Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo"*. In base a quanto riportato nella parte ottava del presente regolamento il progetto di gestione deve essere sottoposto a procedura di verifica/screening a

VIA e a valutazione di incidenza, secondo quanto previsto nell'Allegato B del DGR 34/33. Per i progetti di gestione eventualmente già vigenti alla data di approvazione del presente regolamento e non preventivamente sottoposti a procedura di verifica/screening a VIA e a valutazione di incidenza, il soggetto gestore deve presentare richiesta di verifica/screening a VIA e valutazione di incidenza, secondo quanto previsto nell'Allegato B del DGR 34/33, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6. Gli interventi di taglio della vegetazione nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, motivati da inderogabili esigenze di funzionalità idraulica, dovranno essere effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali.

7. La realizzazione di sistemi per la fitodepurazione per ridurre i carichi inquinanti, in particolare per la rete di sgrondo dei campi coltivati, non è ammessa all'interno dei Siti, è invece ammessa nella Zona Buffer purché con specie vegetali autoctone e non modificate sotto il profilo genetico.

Articolo 17 – Opere di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale

1. Gli interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale sono finalizzati al graduale recupero della naturalità attraverso la rimozione delle cause dirette di degrado dei Siti e l'innescare spontaneo di meccanismi di riequilibrio, senza apporti di materia e/o energia e con l'utilizzo di soluzioni eco-compatibili.

2. Ai fini del recupero di aree in erosione (es. ambienti dunari), sono da privilegiarsi interventi di ingegneria naturalistica (tra cui interventi antierosivi di rivestimento, interventi stabilizzanti, interventi combinati di consolidamento) che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ecologico.

3. Sono ammessi ed auspicati:

- il ripristino di zone umide, temporanee o permanenti, e l'ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali.
- gli interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua con specie autoctone esclusivamente con interventi di ingegneria naturalistica.

PARTE QUINTA – DISCIPLINA DELLA REALIZZAZIONE DI OPERE E MANUFATTI

Articolo 18 – Interventi su immobili

1. Per le aree, gli edifici e i manufatti di specifica valenza storico culturale appartenenti alla rete infrastrutturale storica e alle trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale storico-culturale, di cui all'art. 54 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Paesaggistico Regionale, si applicano le prescrizioni e gli indirizzi previsti dagli artt. 55 e 56 delle stesse Norme.

2. All'interno dei Siti sono consentiti nuovi edifici e manufatti solo se strettamente necessari alla gestione dei Siti ed alle attività esistenti e di riconversione delle attività esistenti, nel rispetto del carattere naturalistico dell'area e delle esigenze di tutela di habitat e specie, di quanto stabilito dal Piano Urbanistico Comunale, dal Piano Paesaggistico Regionale e dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

3. Le aree di pertinenza di immobili quali viali, percorsi interni, piazzali, aree parcheggio, possono essere pavimentate esclusivamente con materiali naturali non impermeabilizzanti. Non è consentito l'impiego di malte e/o altri leganti.

4. Tutti gli interventi di manutenzione su edifici in cui è verificata la nidificazione di specie di avifauna di interesse comunitario non possono essere eseguiti nel periodo 15 aprile – 30 luglio, fatte salve le opere urgenti e di pubblica sicurezza.

5. Negli interventi su edifici esistenti devono essere conservati tutti i passaggi per i sottotetti, le cavità o nicchie utili ai fini della riproduzione dell'avifauna di interesse comunitario.

Articolo 19 – Realizzazione di aree attrezzate

1. Le aree attrezzate e le infrastrutture per la fruizione dei Siti quali recinzioni, arredi, piazzole, sentieri, etc. devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico, secondo

quanto previsto dalla normativa regionale e comunale vigente e dalle specifiche tecniche individuate dall'Ente Gestore.

Articolo 20 - Reti e impianti tecnologici

1. Le linee di nuovi elettrodotti ad alta e media tensione da realizzarsi all'interno dei Siti dovranno essere interrato quando sia accertato, con positiva valutazione di incidenza, che tale operazione non comporti significativi impatti per habitat e specie floristiche o faunistiche di interesse comunitario e, nel caso di entità vegetali, anche di quelle di particolare pregio naturalistico e conservazionistico.
2. All'interno dei Siti è vietata la realizzazione di impianti eolici di qualunque genere.
3. Nei Siti è ammessa la realizzazione di impianti fotovoltaici di energia rinnovabile esclusivamente sulle coperture degli edifici e assicurandone l'integrazione architettonica, previo parere favorevole dell'Ente Gestore.;

Articolo 21 – Interventi e opere di carattere viario

1. All'interno dei Siti non è consentito costruire nuove strade o ampliare strade esistenti.
2. Non è consentito impermeabilizzare le strade ad uso forestale e le strade rurali. È ammessa la realizzazione di strati superficiali, esclusivamente sulla viabilità esistente, con stesura di materiale terroso naturale addizionato con stabilizzante e consolidante ecologico (atto a limitare la formazione di polvere e la crescita erbosa).
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade ad elevato traffico e gli interventi di miglioramento strutturale delle stesse devono includere, ove possibile, la realizzazione di adeguati sottopassi per la fauna locale e l'installazione di catarifrangenti anti-atteveramento per la fauna lungo i margini delle strade.

PARTE SESTA – INTERVENTI SUL PAESAGGIO RURALE

Articolo 22 – Sistemazioni agrarie tradizionali

1. Non è consentito, salvo autorizzazione dell'Ente Gestore, eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali ad alta valenza ecologica, caratteristici del paesaggio agrario dei Siti, quali, depressioni temporaneamente inondate, fossi, siepi, filari alberati, risorgive. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino.
2. Gli interventi di manutenzione, restauro e nuova costruzione delle sistemazioni agrarie tradizionali devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - le recinzioni che delimitano i fondi, le strutture aziendali e le abitazioni, potranno essere realizzate mediante la piantumazione o lo sviluppo spontaneo di siepi vive con specie arbustive e arboree autoctone, eventualmente coadiuvata da rete metallica (a maglia larga) e pali metallici o (preferibilmente) in legno. In ogni caso, le recinzioni devono avere un congruo numero di varchi per permettere il passaggio in sicurezza della fauna selvatica. Non è consentito l'impiego di mattoni, malte e/o altri leganti, e la realizzazione di cordoli e fondamenta che possano essere di ostacolo al deflusso delle acque meteoriche; non è altresì consentito l'impiego di filo spinato e/o altro materiale che possa costituire pericolo per la fauna.
 - la messa a dimora delle piante per la realizzazione di nuovi impianti di arboricoltura, deve avvenire esclusivamente tramite lo scavo di singole buche.
3. Non è consentita la conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi.

PARTE SETTIMA – ATTIVITÀ ECONOMICHE

Articolo 23 – Attività agricole e zootecniche

1. Sulle superfici agricole, per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Reg. (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e relative norme nazionali e regionali di recepimento e successive modifiche e integrazioni.
2. La pratica agricola deve essere indirizzata al rispetto, alla cura e allo sviluppo dei cicli biologici, di carattere vegetale o animale, e all'uso sostenibile delle risorse naturalistiche e antropiche presenti sul territorio.
3. L'Ente Gestore promuove l'esercizio della produzione agricola in forma sostenibile, nonché la coltivazione di specie e varietà locali, la conoscenza e l'applicazione dei programmi e dei regolamenti comunitari in materia agro-ambientale.
4. L'Ente Gestore incentiva l'abbandono delle pratiche di abbruciamento delle stoppie e la loro sostituzione con operazioni alternative che possano arricchire il terreno di sostanza organica, quali la trinciatura e l'interramento.
5. La pratica dell'abbruciamento delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, è in ogni caso vietata sulle superfici specificate ai punti seguenti:
 - a) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
 - b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003.Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.
6. L'Ente Gestore promuove l'utilizzo di tecniche per il risparmio idrico e l'introduzione di colture a basso fabbisogno idrico ed utilizzo di fonti di approvvigionamento idrico sostenibili, tra cui reflui depurati per tamponare le situazioni di stress idrico estivo.
7. Nello svolgimento di attività agricole e zootecniche non è consentito l'impiego di organismi geneticamente modificati.
8. Il livellamento dei terreni è soggetto ad autorizzazione dell'Ente Gestore. Sono comunque sempre ammessi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.
9. La manutenzione della rete di sgrondo delle aziende operanti all'interno dei Siti va effettuata tra luglio e settembre.
10. Non è consentito estirpare la vegetazione spontanea e la vegetazione ripariale lungo fossi o canali.
11. Le aziende agricole produttrici di colture arboree, ortive ed erbacee e i tecnici operanti nel settore, presenti nei Siti, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dei Disciplinari di Produzione Integrata approvati dalla Regione, al fine di garantire la sostenibilità ambientale delle produzioni.
12. Nei Siti, l'uso e lo spandimento di *compost* è consentito nel rispetto della normativa in materia e comunque non è consentito su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.

Articolo 24 – Gestione forestale

1. Nelle attività di rimboschimento è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone.
2. I residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi e devono essere cippati in loco o asportati.

3. Devono essere salvaguardati gli esemplari di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati.

4. Gli interventi selvicolturali sono normati e consentiti secondo le disposizioni delle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale della Regione Autonoma della Sardegna, fatti salvi interventi fitosanitari e per la sicurezza pubblica autorizzabili dall'Ente Gestore in accordo con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per il territorio.

Articolo 26 – Attività di pesca

1. L'attività di pesca all'interno dell'area lagunare è consentita nel rispetto di quanto disciplinato dall'Ente Gestore e dalle norme vigenti.

2. È vietato l'esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1967/06

Articolo 27 – Attività turistica

1. La fruizione turistica è consentita nel rispetto delle esigenze di tutela di habitat e specie, conformemente al presente Regolamento e a quanto disciplinato dall'Ente Gestore.

PARTE OTTAVA – DISCIPLINA AUTORIZZATORIA

Articolo 28 – Piani, interventi e progetti oggetto di valutazione di incidenza

1. Sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani, gli interventi e i progetti, interni ai Siti, direttamente o indirettamente incidenti su di essi, in conformità al D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

2. Sono obbligatoriamente sottoposti a procedura di verifica/screening a VIA, e valutazione di incidenza da redigere ai sensi della normativa vigente i progetti relativi alla costruzione di impianti eolici ricadenti in un'area di rispetto di 5 chilometri dal perimetro del sito.

3. Le procedure di valutazione di incidenza di cui al presente articolo sono svolte nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle misure generali e specifiche di conservazione dei Siti contenute nel presente Regolamento.

Articolo 29 – Regolamentazione delle valutazioni di incidenza

1. Non sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani e/o gli interventi direttamente connessi o necessari alla conservazione di habitat e specie previsti dal Piano di Gestione che per definizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di conservazione da esso perseguiti, salva diversa prescrizione delle relative schede di azione.

2. I seguenti interventi, in quanto coerenti con il presente piano di gestione, non determinano degrado e perturbazione degli habitat e degli habitat di specie, per cui si ritiene espletata in maniera favorevole la procedura di valutazione di incidenza:

- gli interventi relativi a opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che non comportino aumento di volumetria, superficie o modifiche di sagoma a condizione che il soggetto proponente o il tecnico incaricato dichiarino che gli interventi proposti non abbiano, né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sui Siti e se conformi a quanto previsto dal presente Regolamento;
- miglioramento delle prestazioni energetiche attive e passive di immobili;
- recupero e riutilizzo delle acque a servizio degli edifici esistenti che non producano volumetrie aggiuntive;
- manutenzione ordinaria di infrastrutture viarie, di strade agro-forestali e di sentieri, se conformi a quanto previsto dal presente Regolamento;
- installazione di nuove recinzioni per la delimitazione dei fondi agrari e di manutenzione ordinaria e straordinaria di recinzioni esistenti, se conformi alle prescrizioni del presente Regolamento;

- manutenzione e recupero di manufatti di approvvigionamento idrico, se conformi alle prescrizioni del presente Regolamento.

3. Copia del progetto definitivo, dei piani e degli interventi previsti nei commi 1 e 2 del presente articolo, dovrà comunque essere trasmessa all'Ente Gestore.

PARTE NONA – ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E SANZIONI

Articolo 30 – Attività di sorveglianza

1. Alla sorveglianza dei Siti concorrono il CFVA, gli ufficiali e agenti di polizia locale, le guardie ecologiche e zoofile volontarie e le altre forze di pubblica sicurezza, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Articolo 31 - Sanzioni

1. Ferma l'applicazione delle norme sul risarcimento del danno ambientale di cui alla Parte VI del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta in ogni caso l'obbligo di riduzione in pristino dei luoghi, da realizzarsi in conformità alle prescrizioni formulate dall'Ente Gestore, e la ricostituzione, ove possibile, delle specie floro-faunistiche e degli habitat compromessi.

2. L'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalle specifiche norme statali e regionali.

3. L'inosservanza delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,82 ad euro 258,22. Tali sanzioni sono irrogate dall'Ente Gestore, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Le somme riscosse dall'Ente Gestore ai sensi del presente articolo sono imputate al bilancio dell'Ente e sono destinate a specifiche iniziative di conservazione, salvaguardia e vigilanza delle specie floristiche e faunistiche e degli habitat dei Siti della Rete Natura 2000.

Articolo 32 – Disposizioni transitorie

1. Nelle more della istituzione dell'Ente Gestore, i compiti ad esso attribuiti verranno svolti dalla Regione e dagli Enti Locali competenti per quanto di propria competenza.

L'intervento è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Sardegna



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

